



## **SCHEMA di CONVENZIONE**

**Servizio di Implementazione del Punto Unico di Accesso Integrato (P.U.A.)**

**CIG:** 8352833FD5

**N. Gara:** 7806438

**CIA:** 00323

**CUI:**

La presente Convenzione è regolata da:

-la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (d'ora innanzi: Codice);
- D. Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- il D.P.R. n. 207/2010 (d'ora innanzi Regolamento) per le parti ancora compatibili;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall'A.N.AC. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. "Codice delle leggi antimafia";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- il Protocollo d'intesa tra A.N.AC. e Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture- U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";
- Il Protocollo d'intesa 28 gennaio 2015 "secondo linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90".

Municipio Roma VIII  
Direzione Socio Educativa  
Servizio Sociale

- il "Protocollo d'intesa" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- "Protocollo d'integrità" di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40/2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022 approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n.13 del 31 gennaio 2020;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- la Legge 328/2000;
- il "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (d'ora innanzi: capitolato);
- l'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.

TRA

Il Municipio Roma VIII (C.F. 02438750586) nella persona del Dott. Alessandro Bellinzoni nato a Roma in data 8.09.1970, C.F. BLLLLSN70P08H501G, in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa, domiciliato in Roma in Via Benedetto Croce, 50

E

L'Organismo..... con sede in....., C.F. ....P.IVA.....in persona del legale rappresentante....., nato a .....in data....., C.F....., il quale dichiara, come da attestazione in atti, di avere la piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione a seguito della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio

**si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art. 1. Finalità**

Il Piano Sociale del Municipio Roma VIII 2018/2020, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 55 del 30.03.2018, prevede tra le azioni di sistema la continuità del servizio del Punto Unico di Accesso integrato (P.U.A.) che svolge a favore dei cittadini del territorio municipale attività di

informazione, accoglienza, accompagnamento e orientamento sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Il Municipio Roma VIII intende consolidare il servizio di Implementazione del Punto Unico di Accesso Integrato (PUA) allo scopo di perseguire le seguenti finalità:

- Rafforzare il processo di integrazione tra sociale e sanitario nel territorio del Municipio VIII;
- Avvicinare l'offerta dei Servizi socio-sanitari ai bisogni dei cittadini, specie quelli in condizione di vulnerabilità socio sanitaria;
- Migliorare l'accessibilità dei servizi sociali e sanitari con particolare riferimento all'utenza fragile e non autosufficiente;
- Promuovere e pubblicizzare le attività dei PUA nel territorio municipale.

#### **Art. 2. Durata e corrispettivo contrattuale**

Il Municipio Roma VIII, per il conseguimento delle finalità sopra descritte, affida a ..... la gestione del servizio che prenderà avvio dal 01.11.2020 o dalla data di sottoscrizione della Convenzione e si concluderà il 31.12.2021.

L'importo totale messo a disposizione per la realizzazione del progetto è pari ad €. .... al netto dell'IVA, dal 01.11.2020 al 31.12.2021.

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, di fare ricorso alla proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti, oneri e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d'arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità individuate nel capitolato e secondo le nuove e diverse modalità proposte dall'affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.

L'offerta presentata dall'Organismo affidatario, in quanto coerente con gli interessi dell'utenza e dell'Amministrazione, è da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 3. Titolarità dei servizi**

Titolare del servizio di Implementazione del Punto Unico di Accesso Integrato (PUA) è la Direzione Socio Educativa, di seguito indicata come Stazione Appaltante, che affida all'organismo l'esecuzione delle attività.

La presente convenzione non instaura alcun rapporto di lavoro tra la Stazione Appaltante e i singoli operatori dell'organismo gestore impiegati nell'espletamento del servizio.

#### **Art. 4- Organizzazione di base del servizio e tipologia degli interventi**

Il Punto Unico di Accesso Integrato (PUA), è un servizio di riferimento per i cittadini residenti nel territorio del Municipio VIII che richiedono interventi di natura sociale e/o sanitaria, con una particolare attenzione all'utenza in condizioni di fragilità e con bisogni socio- sanitari complessi.

Le attività del progetto saranno coordinate dal Responsabile Coordinatore municipale d'intesa col Responsabile Coordinatore della ASL e coinvolgeranno tutto il personale operante nel PUA municipale, nella sede di Via Benedetto Croce n. 50, nonché i Referenti PUA presso i servizi sanitari distrettuali, quali figure di collegamento tra i Servizi medesimi e i PUA.

Verranno realizzate riunioni di programmazione e verifica delle attività con cadenza mensile.

E' previsto un periodo iniziale di affiancamento - del personale fornito dall'Organismo- agli assistenti sociali già operanti nel PUA municipale per un'approfondita conoscenza degli strumenti già in uso (Data Base Utenti e Data Base Risorse, schede di rilevazione del bisogno, ecc.) e un'analisi delle procedure di attivazione dei servizi già in essere.

Il progetto si realizzerà nella sede del PUA municipale, in quella distrettuale della ASL RM2 (ex RMC) – Distretto 8, (P.le A. Tosti n. 4) e nelle eventuali altre sedi successivamente individuate.

Le attività degli assistenti sociali e dei mediatori linguistici e culturali si svolgeranno nei locali del PUA municipale e dei PUA distrettuali e/o nei luoghi indicati nel Progetto di Intervento Individuale che verrà predisposto a favore dell'utente e concordato tra Servizio sociale, Organismo e utente medesimo (ad esempio presso i presidi sanitari per facilitare la comunicazione tra utente e operatore dei servizi).

L'Organismo è tenuto alla rilevazione delle informazioni relative all'utenza avendo cura di adottare tutte le precauzioni necessarie ad assicurare il rispetto della privacy secondo la normativa vigente.

Gli obiettivi e le attività del progetto sono:

#### **Obiettivo:**

Attività di front e back office presso i Punti Unici di Accesso municipale e distrettuale.

#### **Attività:**

##### Front office:

- accoglienza - diretta, telefonica o a mezzo email - ascolto e decodifica della domanda;
- informazione, consulenza e orientamento verso i servizi di riferimento;

- rilevazione degli elementi caratterizzanti il bisogno della persona mediante scheda di registrazione socio-sanitaria (fornita dal Committente), ed eventuale apertura di un fascicolo personalizzato;
- attivazione della mediazione linguistico-culturale;
- risoluzione dei casi di richiesta semplice.

Back office:

- identificazione ed attivazione di percorsi assistenziali e procedure codificati per l'avvio della presa in carico da parte dei servizi territoriali;
- eventuale attivazione della funzione di Valutazione Multi-dimensionale (VMD) per il tramite del Medico di distretto o altra figura incaricata;
- registrazione delle informazioni relative all'utenza mediante scheda standardizzata ed eventuale apertura di un fascicolo personalizzato;
- inserimento delle informazioni relative all'utenza nella banca dati già in uso al PUA municipale;
- rilevazione periodica del fabbisogno sociale e sanitario dei cittadini che si rivolgono al PUA con elaborazione di reportistica;
- registrazione delle procedure attivate su ogni singolo caso;
- aggiornamento del Data Base per l'archivio delle risorse, già in uso al PUA municipale, contenente la mappa dell'offerta dei Servizi sociali e sanitari del territorio;
- gestione degli spazi espositivo nelle sedi del Municipio e della ASL dedicati alla divulgazione delle informazioni di interesse per l'utenza;
- pubblicizzazione delle attività dei PUA attraverso il contatto con Servizi ASL, i Medici di Medicina Generale, i COL e le principali realtà associative del territorio

Il back office del PUA dovrà assicurare un tempo di attivazione della risposta, mediante invio ai Servizi, non superiore a 3 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.

**Obiettivo:**

Contrastare le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da condizioni di non autonomia, difficoltà socio relazionali, barriere linguistico culturali, che ostacolano o impediscono l'accesso alla rete dei servizi (attività di tutoring).

**Attività:**

- Mediazione linguistica e culturale
- Facilitazione della comunicazione tra utente e operatore dei servizi socio sanitari
- Mediazione nel rapporto con le istituzioni e le risorse del territorio
- Supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche e nell'accesso alle prestazioni che richiedono procedure telematiche
- Predisposizione di materiale ad uso divulgativo sul PUA, sui principali servizi ASL e sulle modalità di erogazione delle prestazioni nelle lingue bangla, arabo, inglese, francese, spagnolo

**Obiettivo:**

Informare la cittadinanza, i Servizi ASL, i Medici di Medicina Generale, i COL e le principali realtà associative del territorio sulle attività dei P.U.A. municipale e distrettuale.

Le modalità di programmazione e organizzazione del servizio dovranno essere concordate con il/i Responsabile/i municipale/i del Progetto, che potranno comunque intervenire anche durante la fase attuativa per suggerire interventi migliorativi ed eventuali adeguamenti dello stesso.

L'aggiudicatario ogni qualvolta intenda attivare iniziative promozionali o pubblicitarie, che possano avere implicazioni dirette o indirette con l'oggetto del presente, deve preventivamente concordarle formalmente con il/i Responsabile/i del Progetto Municipale.

**Art. 5. Utilizzo delle risorse professionali e di mezzi e strutture**

Per la realizzazione delle attività progettuali l'Organismo dovrà garantire le seguenti figure professionali con comprovata esperienza nel settore di almeno un anno:

-**Due assistenti sociali**, per 26 ore settimanali ciascuno, per le attività di front e back office e per le attività di programmazione e verifica.

Gli Assistenti Sociali dovranno essere in possesso di idoneo titolo di studio (laurea triennale o titolo equipollente), essere iscritti all'Albo professionale e avere comprovata esperienza nella gestione dei servizi oggetto della presente gara

- **Un mediatore linguistico-culturale di lingua bangla** per 1 ora settimanale;

- **Un mediatore linguistico-culturale di lingua araba** per 1ora settimanale;

Tutto il personale dovrà possedere esperienza nell'ambito del lavoro di gruppo, del lavoro di rete, una conoscenza delle mappa dei servizi territoriali e dei diritti esigibili nonché competenze informatiche relative all'uso delle banche dati e, relativamente ai soli assistenti sociali, alla gestione ed analisi delle informazioni rilevate.

In relazione al personale, l'Organismo affidatario dovrà ottemperare al CCNL vigente per i lavoratori delle cooperative del settore socio-assistenziale.

L'Organismo aggiudicatario per le tutte le attività che verranno svolte all'interno del Punto Unico di Accesso relazionerà mensilmente al Servizio Sociale Municipale.

L'Ente gestore dovrà garantire la continuità delle prestazioni da parte degli operatori impegnati nel progetto al fine di raggiungere gli obiettivi previsti.

Il personale che opererà presso il PUA non dovrà essere stato condannato con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del titolo XII (dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

Per ciascuna figura professionale andranno specificate le ore di attività settimanali previste per ciascuno.

L'Organismo affidatario è tenuto ad inviare, entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione, all'Amministrazione Comunale i nominativi degli operatori e l'elenco del personale impiegato per l'espletamento del servizio con i relativi titoli di studio attestanti le qualifiche professionali e i curricula dei singoli operatori impiegati.

Ogni eventuale sostituzione dovrà avvenire con operatori di pari qualifica professionale e dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio sociale del Municipio Roma VIII.

È a carico dell'Organismo affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività convenzionate e dovrà essere esibita in proposito, idonea documentazione contributiva nel rispetto di quanto previsto dalle Delibere del Consiglio Comunale n. 135/2000 e n. 259/2005.

L' Organismo affidatario solleva fin d'ora Roma Capitale da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte degli operatori, nei confronti degli utenti e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali.

L'Organismo affidatario è tenuto a tale scopo a provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impiegati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e quantità dei rischi verificabili, adeguato alle valutazioni economiche correnti in materia di liquidazione di danni. In caso di assenza temporanea ovvero programmata degli operatori impegnati nel servizio l'Organismo assicurerà la sostituzione immediata con operatori di pari professionalità. È compito dell'equipe dell'Organismo effettuare un costante monitoraggio dell'attività svolta e una periodica analisi valutativa dell'efficacia del servizio.

#### **Art. 6-Oneri a carico dell'Organismo affidatario**

Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nella presente Convenzione e nel relativo Capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste. L'Organismo affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Municipio Roma VIII.

L'Organismo affidatario si impegna a comunicare tempestivamente al Municipio Roma VIII, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.



L'Organismo affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Organismo affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Organismo affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Organismo affidatario si obbliga a cooperare con la stazione appaltante in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento ai controlli a campione.

**L'affidatario si impegna, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa del medesimo, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all'affidatario uscente.**

L'Organismo affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di Convenzione, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.

#### **Art. 7-Sospensioni o riprese dell'esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 7 del Codice per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il D.E.C., può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando apposito verbale nel quale siano indicate le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni, Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Il verbale deve essere sottoscritto dall'esecutore e inviato al R.U.P.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 56/2017, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare

svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all'art. 107, comma 4 del Codice.

L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C/R.U.P. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

#### **Art. 8 Termini di esecuzione e penali**

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

#### **Penali**

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:

- salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto fino ad un massimo di 5 giorni;
- una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato affidatario;
- salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto una penale del 5% del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità;
- una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.;
- salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C. fino ad un massimo di 10 giorni;

Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente appalto.

Le penali applicate, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del Codice non possono comunque superare, complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

In tal caso il Responsabile Unico del Procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell'Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal Municipio all'affidatario; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Municipio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile del Municipio, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'organismo affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali, decide Roma Capitale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il D.E.C.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'organismo affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Municipio di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 9. Compensi e modalità di erogazione**

La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. ii.

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal RUP, della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 - come modificato dall'art. 1, comma 586 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - e comma 3 del Codice, come introdotto dall'art. 77 del D. Lgs. n. 56/2017, all'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

Pertanto, il Municipio provvederà a liquidare **mensilmente** e dopo l'effettiva erogazione del servizio, in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto, a seguito di emissione di regolare fattura.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti, assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

#### **Art. 10 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni**

In corrispondenza del raggiungimento di 3 mesi di attività il D.E.C./RUP provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

- numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
- non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate;
- numero delle penali, eventualmente applicate nel corso dei 3 mesi di attività;
- esiti negativi dei controlli del presente articolo;
- numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d'esecuzione

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Municipio, devono essere notificate all'esecutore ai sensi dell'articolo del presente schema di contratto afferente le penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 108, comma 3 del Codice.

#### **Art.11– Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Competenza specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)**

Il Municipio procederà alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto D.E.C. che è soggetto diverso dal R.U.P.

Il RUP, ai sensi dell'art. 102 comma 1 del Codice controlla l'esecuzione del contratto, congiuntamente al D.E.C.

Ai sensi dell'art. 111, comma 2 del Codice il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali e alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

#### **Art. 12- Modalità di soluzione delle controversie**

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d'appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

### **Art. 13-Garanzia definitiva**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di "consegna ad urgenza" al momento della sottoscrizione del relativo verbale, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:

- a. mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l'importo sia inferiore a € 3.000,00 in conformità all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.) o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 5;
- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate;
- c. mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- d. mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- e. mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni: *"Il sottoscritto Istituto .....(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all'eccezione di*

*cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di "Roma Capitale" presso la "Tesoreria Capitolina".*

*Il sottoscritto Istituto .....(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).*

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale.

Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'[articolo 93, comma 7](#) del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:

nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto del 50%, l'aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia autenticata.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall'art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

Qualora l'aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:

13.a.) ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - "Certificato di Registrazione" rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS; ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 13.a.):

13.b.) ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:

- a. in possesso del rating di legalità (e rating di impresa quando vigente);
- b. o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#);
- c. o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
- d. o di certificazione social accountability 8000;
- e. o di certificazione OHSAS 18001;
- f. o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l'aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l'attestazione "conforme all'originale" sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b), c), d), e) ed f) in copia autenticata.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di



norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte dell'Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all'art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

#### **Art. 14 Assicurazioni a carico dell'esecutore**

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

L'esecutore dell'appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante

#### **Art. 15- Tracciabilità finanziaria**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 – bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Municipio Roma VIII gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n.

136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

**Art. 16 - Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011  
“Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”**

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Municipio Roma XII – Direzione Socio Educativa l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:

- trasporto di materiali a scarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

#### **Art. 17 – Protocollo di Integrità**

Roma Capitale in data 31 gennaio 2020, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022 con il quale ha modificato il “Patto di Integrità” allegato al relativo P.T.P.C.T.

Come accettato e sottoscritto dall' operatore economico questi.

- 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di Roma Capitale appaltante;
- 1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
- 1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
- 1.6. si impegna a segnalare a Roma Capitale appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.7. si impegna a segnalare a Roma Capitale appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Roma Capitale o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio; 1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

#### **Violazione del “Patto di Integrità”**

1.La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

2.l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

3.la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal

proposito si fa presente che Roma Capitale appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

4. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

5. Roma Capitale appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Efficacia del “Patto di Integrità”**

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato da Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Amministrazione” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Art. 18- Risoluzione della Convenzione**

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l'art. 108 del Codice.

#### **Risoluzione del contratto per grave inadempimento**

Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:

- a) l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per Roma Capitale;
- b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.

Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.

#### **Risoluzione del contratto per grave ritardo**

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto**

Il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Il D.E.C. procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara. Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del Codice.

### **Ulteriori casi di risoluzione del contratto**

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Patto di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida di Roma Capitale rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.

### **Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile**

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dall'avvio previsto;
- b) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.

### **Art. 19. Recesso**

Roma Capitale, ai sensi dell'art. 109 del Codice, come modificato dall'art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.



Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto

#### **Art. 20- Subappalto**

È vietata ogni forma di cessione a terzi, a titolo gratuito od oneroso, dell'attività oggetto della presente Convenzione. All'Organismo è fatto espresso divieto, pertanto, di subappaltare e/o comunque cedere a terzi, anche in parte, il servizio affidato ai sensi del combinato disposto di cui agli art 4 e 142 ed Allegato IX del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 21 - Proroga**

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.

#### **Art. 22- Quinto d'obbligo**

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 23 Interpello ai sensi dell'art.110 del D. Lg.vo 50/2016**

Ai sensi art 110 del D.Lgs 50/2016 , successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d'urgenza, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 108 del D. Lg.vo 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 24. Riservatezza dati**

L'Organismo affidatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del progetto oggetto del presente atto. Le notizie relative all'attività dell'amministrazione Comunale e le informazioni comunque a conoscenza del personale dell'Organismo affidatario, in relazione all'esecuzione del progetto non devono essere utilizzate da parte del l'Organismo stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per i fini diversi da quelli contemplati nel presente atto. L' Organismo affidatario è responsabile del possesso dei dati personali e sensibili ed è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal -Regolamento UE 679/2016.

#### **Art. 25 Spese imposte e tasse**

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente quali quelle di bollo, quietanza, registro, ecc. sono a carico dell'esecutore.

#### **Art. 26. Pretese di terzi**

L'Organismo garantisce, in ogni tempo, il Municipio Roma VIII da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall'Organismo per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione.

#### **Art. 27. Clausole vessatorie**

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art. 14, commi 1 e 2 e nell'art. 19 della presente Convenzione. "L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa". "È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerato il Municipio Roma VIII ". Il Municipio Roma VIII si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico".

#### **Art. 28- Norme finali.**

La presente convenzione viene firmata digitalmente ed è soggetta a registrazione.

# ROMA



Municipio Roma VIII  
Direzione Socio Educativa  
Servizio Sociale

Letto, confermato e sottoscritto

per L'Organismo

per il Municipio Roma VIII